



Ministero della Giustizia

Gruppo di lavoro sulla chiarezza e la sinteticità degli atti processuali

(decreti ministeriali 18 settembre 2017 e 3 gennaio 2018)

Breviario per una buona scrittura

16 febbraio 2018

I testi qui raccolti a cura del gruppo di lavoro a corredo della propria relazione conclusiva, presentata al Ministro della giustizia il 16 febbraio 2018, sono da riferire all'opera personale dei rispettivi autori. Il loro contenuto non impegna, pertanto, in alcun modo il gruppo di lavoro. Nella presentazione grafica dei testi si sono rispettate le scelte degli autori, unificando soltanto il formato delle pagine e dei caratteri.

INDICE

Introduzione al <i>Breviario</i> <i>Antonio Mura</i>	3
Per un breviario di buona scrittura giuridica <i>Federigo Bambi</i>	7
La chiarezza tra superfluo e necessario <i>Jacqueline Visconti</i>	15
Tra regole del processo civile e consigli di buona scrittura <i>Ilaria Pagni</i>	20
La sentenza come testo <i>Giancarlo De Cataldo</i>	27
Insidie del linguaggio giuridico <i>Renato BRICCHETTI</i>	32
Strutturazione espositiva e presentazione grafica degli atti processuali <i>Francesco Oddi, Angelica Scozia</i>	38
Migliorare gli atti processuali e giudiziari. Esperienze di laboratorio <i>Riccardo Gualdo</i>	44
Criteri formali per la redazione degli atti <i>Antonio Mura</i>	53
L'obbligo di motivazione dei provvedimenti del giudice civile nella più recente giurisprudenza di legittimità <i>Giampaolo Parodi</i>	60
Le sentenze del giudice amministrativo in forma semplificata <i>Rosanna De Nictolis</i>	65

JACQUELINE VISCONTI

*Professore associato di linguistica italiana
Università di Genova*

LA CHIAREZZA TRA SUPERFLUO E NECESSARIO

“Solo chi è linguisticamente esperto può abbandonare l’ormeggio offerto dalla prassi inveterata e dalla ripetitività formulaica e navigare verso una scrittura fluida ed originale, capace di esprimere e rappresentare la densità e la complessità di fatti, ragionamenti, emozioni”¹.

Molte critiche sono state avanzate sull’attaccamento di avvocati e magistrati a un bagaglio lessicale “artificioso e desueto”, alla tendenza ad elevare oltre misura il registro, e quindi alla scelta sistematica, con le parole di Bice Mortara Garavelli, dell’espressione “di più ardua lettura per mantenere il tono aulico”².

Molte sono le ragioni. D’un lato, mancano, come nota Guido Alpa già nel 2003, corsi di laurea volti ad illustrare modalità e tecniche con cui redigere gli atti, lasciate a “tradizione, imitazione, omologazione”³, ma anche più in generale corsi in cui acquisire le tecniche dell’argomentazione giuridica. In secondo luogo, scrivere un atto o una sentenza è difficile. Le difficoltà possono ricondursi ad almeno tre ordini di problemi: il primo riguarda l’intrinseca complessità testuale e, in particolare, la natura composita di questo tipo di testi; la stesura di questi documenti impone infatti all’estensore una competenza in almeno quattro tipi testuali: narrativo ed espositivo (nella esposizione dei fatti), argomentativo (nella motivazione), prescrittivo (nel dispositivo). Il secondo ordine di problemi concerne la “pluralità composita di destinatari”⁴ di questo tipo di testi, costantemente in bilico tra funzione

¹ Patrizia Bellucci, “La redazione delle sentenze: una responsabilità linguistica elevata”, in *Diritto e Formazione* V.3, 2005, pp. 448-466.

² Bice Mortara Garavelli, “Strutture testuali e stereotipi nel linguaggio forense”, in Alarico Mariani Marini (a c. di), *La lingua, la legge, la professione forense*, Giuffrè, 2003, p. 15.

³ Guido Alpa, “*Forensic linguistics*: il linguaggio dell’avvocato nell’evoluzione dell’ordinamento, dei metodi interpretativi, delle prassi e della tecnologia”, in Alarico Mariani Marini (a c. di), cit., p. 23.

⁴ Luigi Lanza, “Patologia della motivazione: le motivazioni paralogiche, ridondanti, insufficienti ed apparenti, nell’esame del Giudice di secondo grado e nelle decisioni della Corte di Cassazione”, Relazione all’incontro di studio del CSM su: *La motivazione dei provvedimenti giudiziari*, Roma, 27-29 settembre 2004.

endoprocessuale ed extra-processuale⁵. Infine, il dialogismo, la pluralità di voci che echeggia in questo tipo di testo, molto complessa da gestire anche per un redattore esperto; come nota Bruno Cavallone a proposito della lingua degli avvocati, non è facile tradurre in un idioma almeno parzialmente formalizzato le narrazioni raccolte, in termini più prolissi, variegati e sconnessi, dalla voce dei clienti o dalle carte che questi hanno rovesciato sulla loro scrivania⁶.

È vero che, come ha detto Rodolfo Sacco, “la lingua è di buona qualità quando le idee dei giuristi sono chiare”⁷. Ma chiarezza e concisione non sono per tutti doti innate.

Non riproporrò qui un elenco di stereotipi già ampiamente trattati negli studi sull’argomento, quali l’anteposizione dell’aggettivo al nome (“l’avversaria pretesa”) o del verbo al soggetto (“ritiene la Corte”), le sovraestensioni dell’infinito in frasi complete (il difensore “chiede applicarsi” all’imputato la diminuzione della pena), o l’uso dell’imperfetto narrativo nelle sentenze⁸.

Vorrei piuttosto proporre un criterio più generale, che aiuti il giurista a discernere tra il superfluo e il necessario.

Partiamo dal lessico, dove l’uso e l’esperienza permettono di operare una distinzione, pur dai bordi sfumati, tra i tecnicismi “specifici” e quelli “collaterali”. I primi, secondo la felice formulazione di Luca Serianni, indicano il lessico “caratteristico, in parte esclusivo e impenetrabile per i profani, che indica concetti, nozioni, strumenti tipici di quel particolare settore”⁹. I secondi indicano “termini e costrutti altrettanto caratteristici di un certo ambito settoriale, che però sono legati non a effettive necessità comunicative bensì all’opportunità di adoperare un registro elevato, distinto dal linguaggio comune”¹⁰. Così, per il medico, un paziente che prova un forte dolore alla bocca dello stomaco “accuserà” invece “vivo” dolore “nella regione epigastrica”; i suoi disturbi “insorgeranno”, “modesti” o “conclamati”, ad “interessare”

⁵ Michele Cortelazzo, “La tacita codificazione della testualità delle sentenze”, in Alarico Mariani Marini (a c. di), cit., p. 81.

⁶ Bruno Cavallone, “Un idioma coriaceo: l’italiano del processo civile”, in Federigo Bambi e Barbara Pozzo (a c. di), *L’italiano giuridico che cambia*, Accademia della Crusca, 2012, p.

⁷ “Lingua e diritto”, *Ars Interpretandi*, V, 2000, p. 132.

⁸ Si veda, ad esempio, Bice Mortara Garavelli, *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Einaudi, 2001, pp. 155-187; Patrizia Bellucci, *A onor del vero: fondamenti di linguistica giudiziaria*, UTET, 2005; Giovanni Rovere, *Capitoli di linguistica giuridica. Ricerche su corpora elettronici*, Edizioni dell’Orso, 2005; Stefano Ondelli, *La sentenza penale tra azione e narrazione*, CLEUP, 2012; Maria Vittoria Dell’Anna, *In nome del popolo italiano. Linguaggio giuridico e lingua della sentenza in Italia*, Bonacci, 2013; Ernesto Aghina, “Il giudice e la ‘penalizzazione’ della lingua”, in Federigo Bambi (a c. di), *Lingua e processo*, Accademia della Crusca, 2016, pp. 103-116; sulla scrittura: Patrizia Bellucci, “La redazione delle sentenze: una responsabilità linguistica elevata”, cit.; Michele Cortelazzo, “La tacita codificazione della testualità delle sentenze”, in Alarico Mariani Marini (a c. di), cit., pp. 79-86; Francesco Sabatini, “Strutture testuali e linguaggio delle sentenze”, Consiglio Superiore della Magistratura, 2004; Francesca Santulli, “La sentenza come genere testuale”, in ead. e Giuliana Garzone (a c. di), *Il linguaggio giuridico*, Giuffrè, 2008; Riccardo Gualdo, “Riassumere, desumere, disporre. La sentenza: come è scritta e come dovrebbe essere scritta”, Scuola Superiore della Magistratura, 2014; Jacqueline Visconti, “La lingua del giudice”, in Paolo Caretti e Roberto Romboli (a cura di), *La lingua dei giuristi*, Pisa University Press, 2016.

⁹ *Italiani scritti*, Il Mulino, 2003, p. 81.

¹⁰ *Ibid.*, p. 82.

un certo distretto anatomico, e così via¹¹. Come nota Gianrico Carofiglio, questi “pseudotecnicismi” “raggelano, ostacolano la comprensibilità, circoscrivono (senza che ve ne sia una necessità tecnica) la comunicazione ai soli specialisti”¹². Se i tecnicismi specifici sono ineludibili, questo è invece l’ambito del non necessario, su cui il giurista può agire con la “lealtà deontologica” che, come ricordato nell’Introduzione a questi scritti, lo vede impegnato nello sforzo di rendere il proprio scrivere al tempo stesso efficace e comprensibile.

Le scelte, tuttavia, non si limitano al lessico, anzi: secondo Francesco Sabatini, “il problema non è la terminologia, ma la sintassi; solo l’uso di una sintassi standard, svecchiata da arcaismi, cultismi ecc., può assicurare la chiarezza”¹³.

Guardando alle strutture sintattiche e testuali, si può, a mio vedere, applicare una euristica analoga. L’anteposizione dell’aggettivo quando sarebbe più naturale posposto ha in italiano la funzione di innalzare il registro, ma in alcuni casi risponde invece ad una funzione semantica: si pensi a ‘nudo proprietario’, ben diverso, come nota con ironia Federigo Bambi¹⁴, da ‘proprietario nudo’, o ‘pubblica amministrazione’ rispetto ad ‘amministrazione pubblica’; analogamente la produttività dei processi derivativi con il suffisso *-ità*, come nei neologismi *irreclamabilità* o *infrazionabilità*¹⁵, può non essere mera ricerca di elevare il registro bensì rispondere alla necessità di disporre di termini della massima astrattezza, propria di un discorso incentrato su categorie e definizioni.

In altre parole, il criterio dell’opposizione tra funzione tecnica e marca di registro, pur gradato e non netto, può dare al giurista uno strumento importante per decidere concretamente se una certa scelta, lessicale o strutturale, sia frutto dell’inveterata tendenza a elevare oltremodo il registro oppure assolvà una precisa funzione semantica.

Guardiamo più da vicino, per illustrare questa ipotesi, ad uno dei fenomeni più elusivi nella storia del pensiero linguistico: la negazione¹⁶. Consideriamo un esempio tratto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, pur lodabile per la coerenza del ragionamento e la coesione dei suoi componenti formali¹⁷. Si notino le diverse negazioni combinate nei due passi qui riportati, tratti dalla celebre sentenza (n. 364 del 24 marzo 1988) sulla ignoranza della legge penale: “le norme impugnate escludono ogni rilievo della carenza di coscienza dell’antigiuridicità della condotta”; “l’art. 5 c.p., nella parte in cui non esclude dalla inescusabilità dell’ignoranza della legge penale l’ignoranza inevitabile, è costituzionalmente illegittimo”.

¹¹ Si veda anche Michele Cortelazzo, “Fenomenologia dei tecnicismi collaterali. Il settore giuridico”, in Emanuela Cresti, *Prospettive nello studio del lessico italiano*, Atti SILFI, FUP, 2006, vol. I, pp. 137-140.

¹² *Con parole precise. Breviario di scrittura civile*, Laterza, 2015, p. 110.

¹³ Francesco Sabatini, c.p.

¹⁴ *Leggi, contratti, bilanci. Un italiano a norma?*, Accademia della Crusca e La Repubblica, 2016, p. 56.

¹⁵ Giovanni Rovere, cit., pp. 50 e 97.

¹⁶ Si veda, ad es., Jacqueline Visconti e Maj-Britt Mosegaard Hansen (eds.), *On the Diachrony of Negation*, John Benjamins, 2014; Stefano Ondelli e Gianluca Pontrandolfo, “La negazione multipla nei testi giuridici: veramente non si può negare che sia un tratto caratteristico?”, *Rivista internazionale di tecnica della traduzione* 16, 2014.

¹⁷ Bice Mortara Garavelli, “Profili argomentativi e stilistici dei testi in tipi di decisioni della Corte costituzionale”, in Federigo Bambi (a c. di), *Lingua e processo*, Accademia della Crusca, 2016, pp. 51-60.

Se in molti casi il cumulo di negazioni è più un vezzo che una necessità, è anche vero che esso risponde a precise esigenze funzionali, e in particolare all'esigenza di rendere quella pluralità di voci che intesse la trama della sentenza. Una delle caratteristiche su cui converge la vasta letteratura sulla negazione in diverse lingue riguarda proprio la natura "polifonica", o con altro termine, "dialogica", della negazione frasale. L'enunciato negativo è, cioè, visto tipicamente come reazione al corrispettivo affermativo, o positivo, esplicito o implicito. Se enuncio, ad esempio: "Non è sua moglie" è perché qualcosa, nel contesto contiene l'asserzione o suggerisce l'idea che quella sia sua moglie. Scegliendo, tra le citazioni più note, Guglielmo Cinque: "L'uso della polarità negativa al posto della positiva comporta una presupposizione riguardo al contesto in cui tali frasi possono essere usate [...] Chi nega una certa proposizione presuppone che nel contesto vi fosse contenuta esplicitamente o implicitamente la corrispettiva asserzione"¹⁸.

Ecco delinearci il perché di questi cumuli di negazione, ad esempio in sentenze, come quella della Corte costituzionale n. 230/2012, in cui il giudizio di legittimità verte su entità già negative, come la "non considerazione" di una fattispecie, la "non previsione" - dell'ipotesi di revoca della sentenza di condanna [...] in caso di mutamento giurisprudenziale intervenuto con decisione delle sezioni unite della Corte di Cassazione (articolo 673 del codice di procedura penale).

L'oscurità si cela spesso in elementi linguistici all'apparenza inoffensivi, come avverbi, preposizioni o congiunzioni. È poi la giurisprudenza, come nota Jacqueline Visconti¹⁹, che deve fare i conti con le insidie poste da un uso poco sapiente di tali unità nella redazione degli atti normativi e amministrativi. Ad esempio, nelle modifiche alla "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", la sostituzione della congiunzione *ovvero* ('passaporto o altro documento di identificazione *ovvero* il permesso di soggiorno o la carta di soggiorno' - art. 6, comma 3 della legge n. 40 del 1998) con la congiunzione *e* ('passaporto o altro documento di identificazione *e* permesso di soggiorno o altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato - art. 1, comma 22 H della legge n. 94 del 2009) introduce una contraddizione: come esigere la cumulativa esibizione di tali documenti da parte dello straniero clandestino, il quale, per definizione, è privo del permesso di soggiorno (o di altro documento attestante la sua regolare presenza nel territorio dello Stato)? La modifica, che intendeva inasprire il precedente trattamento sanzionatorio, ha in realtà circoscritto i soggetti attivi del reato di inottemperanza esclusivamente agli stranieri legittimamente soggiornanti nel territorio dello Stato, con conseguente *abolitio criminis* per gli stranieri extracomunitari irregolari! (si veda ad es. Cassaz. sez. un. n. 45801/2003; Cassaz. pen. n. 302/2012).

Potrebbero parere osservazioni oziose, o circoscritte ai testi normativi e amministrativi; ma la mancanza di chiarezza ha conseguenze importanti anche in contesti internazionali, dove il tema del "dialogo delle corti" è oggi di grande

¹⁸ Guglielmo Cinque, "Mica: note di sintassi e pragmatica", *Teoria linguistica e sintassi italiana*, Il Mulino, 1991 [1976], p. 313.

¹⁹ "Testi amministrativi e giuridici: quando il giudice riflette sulla lingua", in Giovanni Ruffino *et al.* (a cura di), *La lingua variabile nei testi letterari, artistici e funzionali contemporanei. Analisi, interpretazione, traduzione*, Cesati, 2016, pp. 743-750.

rilevanza²⁰. Consideriamo il caso delle domande di pronuncia pregiudiziale. Il meccanismo consente, come è noto, ai giudici nazionali di rivolgersi alla Corte di giustizia allo scopo di ottenere chiarimenti sull'interpretazione del diritto dell'Unione. La necessità di tradurre la domanda pregiudiziale in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea richiede una redazione semplice, chiara e precisa, senza elementi superflui (Raccomandazioni -2012/C 338/01). Ebbene, da una statistica interna della cancelleria, come nota Daniele Domenicucci, emerge che, ad oggi, su un totale di 133 ordinanze d'irricevibilità emanate dalla Corte, ben 43, vale a dire poco meno del 30%, sono relative a casi italiani²¹. Si tratta di una percentuale stupefacente, soprattutto in confronto a quella di altri grandi Paesi che, a fronte di un numero altrettanto elevato di domande pregiudiziali proposte, registrano un numero limitato di ordinanze d'inammissibilità (tra tutti, si pensi alla Germania che ne ha solo 12 o alla Francia che ne ha 18). Come nota Domenicucci, "va segnalato che, soprattutto, nei casi più recenti, alcuni dei provvedimenti di rinvio italiani, dichiarati poi irricevibili, si sono caratterizzati non di certo per la loro lacunosità, dal momento che talvolta appaiono sin troppo dettagliati, ma per il fatto che non sono riusciti a spiegare le ragioni sottostanti alla proposizione delle questioni pregiudiziali". Naturalmente la questione è più complessa; tuttavia è un segnale non positivo sull'efficacia argomentativa delle nostre domande di rinvio pregiudiziale.

Vorrei concludere con alcune osservazioni sulla sintassi, in particolare sulla tradizionale opposizione tra paratassi e ipotassi. Nelle linee guida per la redazione di atti e provvedimenti chiari e sintetici si raccomanda a volte l'impiego di nessi di coordinazione, anziché di dipendenza, fra due o più proposizioni. È infatti opinione diffusa che un testo costruito paratatticamente sia più semplice e leggibile di un testo ipotattico. Come nota Bice Mortara Garavelli, "lo è certamente quando gli incastri di subordinate prendono l'apparenza di un gioco di scatole cinesi, e c'è il rischio di perdersi nei meandri di un ragionamento che obbliga l'interprete ad uno sforzo interpretativo dove i costi talvolta superano i profitti"²². Ma diverso e altrettanto alto è il rischio insito nella paratassi, che rinuncia a stabilire un preciso collegamento tra le parti, lasciando all'interprete l'onere di farlo; la costruzione ipotattica, invece, soprattutto se coadiuvata da un uso puntuale delle congiunzioni, guida il lettore nella ricostruzione delle relazioni e delle gerarchie nella compagine argomentativa.

Come la sintesi, anche la chiarezza è un concetto relazionale, fondato sull'idea di scelta. Se la sintesi può essere definita, con le parole di Michele Cortelazzo, come "l'operazione in base alla quale selezioniamo gli elementi essenziali di un argomento o di una narrazione"²³, così, nel perseguire l'ideale di una scrittura chiara ed efficace, è il giurista il miglior giudice del superfluo e del necessario, di ciò che è mero impresiosimento o barocchismo e di ciò che ha invece una precisa funzione semantica o testuale.

²⁰ Si veda ad es. Vittoria Barsotti e Vincenzo Varano (a c. di), *Il nuovo ruolo delle Corti supreme nell'ordine politico e istituzionale*, ESI, 2012.

²¹ "Il meccanismo del rinvio pregiudiziale: istruzioni per l'uso", *Contratto e impresa/Europa*, I, 2014, pp. 31-74.

²² Bice Mortara Garavelli, "Strutture testuali e stereotipi nel linguaggio forense", cit., p. 6.

²³ "Brevità, sintesi e concisione negli atti del processo amministrativo", in Federigo Bambi (a c. di), *Lingua e processo*, cit., p. 156.